

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione N. 37.

ADUNANZE DEL 27 e 29 LUGLIO 1972.

Oggetto: Legge regionale "Conferimento borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado".

Seduta del 27 luglio 1972.

Presiede: dott. Raffaele AUGELLI - Vice Presidente di turno.

Vice Presidente: on.le dott. Giuseppe MATARRESE

Segretari i sigg.: comm. Alessandro LAERA - sig. Antonio VENTURA

Assiste il Segretario f.f.: dott. proc. Pasquale DONVITO

Consiglieri presenti: Andretta avv. Aurelio, Aprile Brizio prof. Leonardo, Augelli dott. Raffaele, Baldassarre dr. Gaetano, Calvario avv. Pasquale, Clemente sig. Tommaso, Ciuffreda avv. Pasquale, Colanona co sig.ra Maria, Colonna cav. uff. Giuseppe, Consiglio avv. Gabriele, Conte prof. Giuseppe, Cantatore prof. Giuseppe, Dillo nardo prof. Giovanni, Di Stefano sig. Nicola, Fantasia prof. Matteo, Fiore dr. Alessandro, Giampaolo prof. Filippo, Grosso dr. Antonio, Laera sig. Alessandro, Liuzzi dr. Francesco, Margiotta avv. Giovanni, Matarrese on. dr. Giuseppe, Manfredi avv. Angelo, Palma avv. Vincenzo, Panico sig. Pasquale, Papapietro sig. Giovanni, Piacquadio avv. Antonio, Principalli sig. Giacomo Za prof. Nicola, Raimondo sig. Cosimo Michele, Rizzo prof. Marcello, Romano avv. Domenico; Romeo on. Antonio, Rotolo avv. Nicola; Sasso on. prof. Giuseppe, Schilardi prof. Giovanni, Somma sig. Antonio, Sorice avv. Enzo, Tatarella dr. Giuseppe, Tylsorio Liuzzi avv. Genaro, Ventura sig. Antonio.

Consiglieri assenti: Abbadessa avv. Giuseppe, Alemanno dr. Francesco, Borgia dr. Carlo, Finocchiaro prof. Beniamino, Papa sig. Giuseppe, Quarta

dr. Nicola, Rossi dr. Angelo, Scamarcio avv. Gaetano,
Tarricone prof. Luigi.

Il Presidente informa l'Assemblea che ultimo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado.

Da la parola al Presidente della 3^a Commissione Consiliare Permanente cav. Giuseppe Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

In attesa che tutta la materia relativa alla assistenza scolastica sia organicamente disciplinata, per consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di Istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce per l'anno scolastico 1972-73 concorsi provinciali, per soli titoli, per l'assegnazione di borse di studio.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o, se candidati esterni, la idoneità alla classe successiva nella prima sessione.

La Giunta Regionale effettua la ripartizione delle borse per provincia in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica ed ai vari tipi di scuola.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola a cui si iscrivono.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

L'importo della borsa di studio è di £. 150.000 da corrispondere metà allo atto della iscrizione e l'altra metà entro il mese di febbraio previa certificazione di frequenza.

La borsa è confermabile per l'intera durata del corso prescelto, comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'allievo, permanendo le disagiate condizioni economiche di famiglia, consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva all'anno di corso successivo.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola, purché il cambio di indirizzo scolastico rappresenti una progressione negli studi.

Il Presidente avverte che è stato presentato un emendamento a firma Colonna: al primo comma "L'importo della borsa di studio è di £. 150.000 da corrispondere nel mese di gennaio previa certificazione di frequenza".

Messo ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Viene messo ai voti l'intero articolo così emendato: "Approvato con votazione palese all'unanimità."

Art. 3

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore:

a £. 1.300.000 con 1 figlio a carico;

a £. 1.600.000 con 2 figli a carico;

a £. 1.900.000 con 3 figli a carico;

a £. 2.200.000 con 4 figli a carico;

per ogni altro figlio si aggiungono £. 300.000.

E' fatto obbligo al capo-famiglia presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i cespiti del nucleo familiare.'

Approvato con votazione palese all'unanimità.'

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura nomina con proprio decreto le commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alle borse di studio.'

La commissione provinciale si compone:

- a) di un Preside di ruolo, che ha le funzioni di Presidente, scelto da una terna designata dal Provveditore agli studi;
- b) di un professore di ruolo, scelto da una terna designata dal Provveditore agli studi;
- c) di tre rappresentanti dei sindacati della scuola;
- d) di un rappresentante del Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici;
- e) di un rappresentante delle Scuole non statali;
- f) di un rappresentante delle Associazioni dei genitori;
- g) di un rappresentante degli studenti.'

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della Regione designato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione.'

Approvato a maggioranza con votazione palese.'

Art. 5

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura dell'Assessorato vengono trasmesse ai Capi di Istituto per la pubblicazione nell'Albo per 15 giorni. Avverso le graduatorie è ammesso ricorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime, all'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della Giunta Regionale il Decreto di approvazione delle graduatorie.'

Approvato con votazione palese all'unanimità.'

Art. 6

L'Amministrazione Regionale è autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di 1.340 di cui al successivo art. 7, osservando sempre la proporzionalità stabilita per provincia, di cui al precedente art. 1, a gli studenti che seguono nell'ordine delle graduatorie, nei limiti delle disponibilità derivanti sia dalla non conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori stanziamenti che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del bilancio.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente sospende la seduta.

IN PROSEGUITO

Seduta del 29 luglio 1972

Presiede: on.le dott. Giuseppe MATARRESE - Vice-Presidente di turno.

Vice-Presidente: dott. Raffaele AUGELLI

Segretari i sigg. comm. Alessandro LAERA - sig. Antonio VENTURA

Assiste il Segretario f.f.; dott. proc. Pasquale DONVITO

Consiglieri presenti: Andretta avv. Aurelio, Aprile Brizio prof. Leonardo, Augelli avv. Raffaele, Baldassarre dr. Gaetano, Calvario avv. Pasquale, Clemente sig. Tommaso, Ciuffreda avv. Pasquale, Colamonaco sig.ra Maria, Colonna cav. uff. Giuseppe, Consiglio avv. Gabriele, Conte prof. Giuseppe, Cantatore prof. Giuseppa, Dilonardo prof. Giovanni, Di Stefano sig. Nicola, Fantasia prof. Matteo, Fiore dr. Alessandro, Gianpaolo prof. Filippo, Grosso dr. Antonio, Laera sig. Alessandro, Liuzzi dr. Francesco, Margiotta avv. Giovanni, Matarrese on. dr. Giuseppe, Moufredi avv. Angelo, Palma avv. Vincenzo, Panico sig. Pasquale, Papapietro sig. Giovanni, Prin

cigalli sig.¹ Giacomo, Quarta dr.¹ Nicola, Raimondo sig.¹ Cosimo Michele, Rizzo prof.¹ Marcello, Romano avv.¹ Domenico, Romeo on.¹ Antonio, Retolo avv.¹ Nicola, Sasso on.¹ prof.¹ Giuseppe, Schilardi prof.¹ Giovanni, Somma sig.¹ Antonio, Sorice avv.¹ Enzo, Tarricone prof.¹ Luigi, Tatarella dr.¹ Giuseppe, Trisorio Liuzzi avv.¹ Gennaro, Ventura sig.¹ Antonio.

Consiglieri assenti: Abbadessa avv.¹ Giuseppe, Alemanno dr.¹ Francesco, Borgia dr.¹ Carlo, Finocchiaro prof.¹ Beniamino, Papa sig.¹ Giuseppe, Piscquadro avv.¹ Antonio, Za prof.¹ Nicola, Rossi dr.¹ Angelo, Scamarcio avv.¹ Gaetano.¹

Il Presidente comunica all'Assemblea che bisogna proseguire nella votazione degli articoli della legge per il conferimento delle borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado.¹

Nella seduta del 27 luglio fu votato l'art.¹ 6.¹ Si continua la votazione degli articoli.¹

Art.¹ 7

Per l'anno scolastico 1972/73 la spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in L. 201.000.000 pari a n.¹ 1.340 borse di L. 150.000 ciascuna, farà carico all'apposito capitolo 91 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario dell'anno 1972.¹

Allo stesso capitolo farà carico la spesa di L. 931.500.000 per la erogazione di borse impegnate in precedenti esercizi, della quale si è tenuto conto per la determinazione della quota devoluta alle borse di nuova istituzione.¹

Approvato con votazione palese all'unanimità.¹

Art.¹ 8

Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre,¹

STAMPATO IN ROMA
 EDIZIONE 1954

salvo quelle previste dai regolamenti interni di ciascun Istituto purché non superino le L. 25.000.

E' data all'alunno facoltà di opzione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Consigliere Colonna avanza richiesta di dichiarazione di urgenza che costituirebbe l'art. 10 così formulato: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto".

Messa ai voti, la dichiarazione di urgenza è approvata con votazione palese all'unanimità.

Viene, quindi, messo ai voti l'intero articolo 10. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge per il conferimento delle borse di studio agli alunni delle scuole mediche di secondo grado, nel testo che segue con

posto di n. 10 articoli:

Art. 1

In attesa che tutta la materia relativa all'assistenza scolastica sia organicamente disciplinata, per consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di Istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce per l'anno scolastico 1972 - 73 concorsi provinciali, per soli titoli, per l'assegnazione di borse di studio.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o, se candidati esterni, la idoneità alla classe successiva nella prima sessione.

La Giunta Regionale effettua la ripartizione delle borse per provincia in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica ed ai vari tipi di scuola.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola a cui si iscrivono.

Art. 2

L'importo della borsa di studio è di £. 150.000 da corrispondere nel mese di gennaio previa certificazione di frequenza.

La borsa è confermabile per l'intera durata del corso prescelto, comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'alunno, permanendo in disagiate condizioni economiche di famiglia, consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva all'anno di corso successivo.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola, purché il cambio di indirizzo scolastico rappresenti una progressione negli studi.

Art. 3

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore:

a L. 1.300.000 con 1 figlio a carico;

a L. 1.600.000 con 2 figli a carico;

a L. 1.900.000 con 3 figli a carico;

a L. 2.200.000 con 4 figli a carico;

per ogni altro figlio si aggiungono L. 300.000.

E' fatto obbligo al capo-famiglia presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i cespiti del nucleo familiare.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura nomina con proprio decreto le commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

- a) di un Preside di ruolo, che ha le funzioni di Presidente, scelto da una terna designata dal Provveditore agli studi;
- b) di un professore di ruolo, scelto da una terna designata dal Provveditore agli studi;
- c) di tre rappresentanti dei sindacati della scuola;
- d) di un rappresentante del Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici;
- e) di un rappresentante delle Scuole non statali;
- f) di un rappresentante delle Associazioni dei genitori;
- g) di un rappresentante degli studenti.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della Regione designato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Art. 5

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura dell'Assessorato vengono trasmesse ai Capi di Istituto per la pubblicazione nell'Albo per 15 giorni. Avverso le graduatorie è ammesso ricorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime, all'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della Giunta Regionale il Decreto di approvazione delle graduatorie.

Art. 6

L'Amministrazione Regionale è autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di 1.340 di cui al successivo art. 7, osservando sempre la proporzionalità stabilita per provincia, di cui al precedente art. 1, agli studenti che seguono nell'ordine delle graduatorie, nei limiti delle disponibilità derivanti sia dalla non conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori stanziamenti che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 7

Per l'anno scolastico 1972/73 la spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in £. 201.000.000 pari a n. 1340 borse di £. 150.000 ciascuna, farà carico all'apposito capitolo 91 del bilancio della Regione per lo esercizio finanziario dell'anno 1972.

Allo stesso capitolo farà carico la spesa di £. 931.500.000 per la erogazione di borse impegnate in precedenti esercizi, della quale si è tenuto conto per la determinazione della quota devoluta alle borse di nuova istituzione.

Art. 8

Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre, salvo quelle previste dai regolamenti interni di ciascun Istituto purché non superino le £. 25.000.

E' data all'alunno facoltà di opzione.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

Augelli - Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura


Estratto del verbale delle sedute del 27 e 29 luglio 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

I VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

Augelli - Matarrese

Consiglio

9 AGO 1972



p. c. c.
(Dot. Proc. Pasquale Donvito)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE - BARI

N. 2186/21102.

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.

Bari, 1° settembre 1972.

Il Commissario del Governo -f/to Pignataro.